



Comune di Carloforte  
Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 23 del 15/05/2020**

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U. 2020) APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventi** addì **quindici** del mese di **maggio** alle ore **17:25** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| PUGGIONI SALVATORE     | Presente |
| DI BERNARDO ELISABETTA | Presente |
| ROMBI STEFANO          | Presente |
| CURCIO AURELIANA       | Presente |
| STRINA ANGELA MARINA   | Presente |
| VERDEROSA GIOVANNI     | Assente  |
| GROSSO GIANFRANCO      | Presente |
| ROMBI CESARE           | Presente |
| GRANARA FRANCESCO      | Presente |
| PENCO GIANLUIGI        | Presente |
| PALA MASSIMO           | Presente |
| MAGAI AURELIANA        | Presente |
| RIVANO LORENZO         | Assente  |
| BIGGIO CESARE          | Assente  |
| BORGHERO ATTILIO       | Assente  |
| LUXORO CESARE          | Assente  |
| FROLDI MARIANO         | Assente  |

**PRESENTI N. 11**

**ASSENTI N. 6**

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Aureliana Magai e Massimo Pala;

**Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda**

**Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale**

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **839 del 07/05/2020**, avente oggetto:**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U. 2020) APPROVAZIONE**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 11

**Favorevoli 11**

**Astenuti 0**

**Contrari 0**

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta n. **839 del 07/05/2020** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

**Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO  
MARCELLO MARCO



Comune di Carloforte  
Provincia del Sud Sardegna

## **Proposta n° 839 del 07/05/2020**

### **OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA I.M.U. 2020): APPROVAZIONE**

#### **Su proposta del Sindaco – Salvatore Puggioni**

Premesso:

● che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente..."* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei*

*tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) ...”;*
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;*
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... **Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;**

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 42 in data 04/12/2019, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l'allegato schema di regolamento della NUOVA IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 10 in data 08.05.2020, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:**

- ☒ ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)  
☒ ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)  
☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)  
☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)  
**Riportati con firma digitale,**

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE**

## **DELIBERI**

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (NUOVA IMU)*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 9 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (NUOVA IMU)*” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Il Revisore dei Conti

|                                      |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbale n. 10<br>Data: 8 maggio 2020 | <b>OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE.</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 18.30, si è riunito l'organo di revisione economico finanziaria, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **839 del 7/05/2020**, avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE.”**.

### Premesso:

- che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che in data odierna, la Responsabile dell'Area Finanziaria ha trasmesso, a mezzo mail, all'organo di revisione la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **839 del 7/05/2020**, avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE.”**;

### Considerato:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *“... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”*;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che *“... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate*



## COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Il Revisore dei Conti

*successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;*

### **Esaminata:**

- la proposta in oggetto, con la quale viene proposto di approvare, il regolamento relativo all'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA in relazione alle modificazioni introdotte con la legge di stabilità per il 2020, cui copia è agli atti di questo Organo di Revisione;

### **Visto:**

- la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. **839 del 7/05/2020**, avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2020: APPROVAZIONE.”;**

La seduta si è conclusa alle ore 19.01.

Letto, approvato e sottoscritto.

**X**

---

ULDERICO IZZO  
REVISORE DEI CONTI



*COMUNE DI CARLOFORTE*

*PROVINCIA DEL SUD-SARDEGNA*

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
( NUOVA IMU)**

---

Approvato con deliberazione CC n.      del

**ART. 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**1.** Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione della NUOVA IMU di cui all'art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019.

**ART. 2**  
**FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

**1.** La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

**2.** Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

**3.** L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

**4.** Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

**5.** A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

**5bis.** Ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. 27 dicembre 2019, n. 160: *“i comuni **possono** disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.*

### **ART. 3**

#### **DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI**

- 1.** Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
- 2.** Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
- 3.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4.** Qualora il contribuente abbia dichiarato o utilizzato e quindi versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

### **ART. 4**

#### **CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

- 1.** Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 2.** Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

### **ART. 5**

#### **DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO**

- 1.** I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi
  - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
  - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
- 2.** La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

**3.** Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

## **ART. 6 LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

- 1.** L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 2.** Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
- 3.** Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.
- 4.** Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

## **ART. 7 VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI**

- 1.** L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, relativamente ai cespiti condivisi.
- 2.** Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

## **ART. 8 ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

- 1.** Sono esenti dalla NUOVA IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

## **ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI**

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute:
  - a) nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 17/05/2019, e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) negli altri regolamenti comunali.



**COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sud Sardegna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 839 / 2020

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (NUOVA I.M.U. 2020) APPROVAZIONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla  
proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 11/05/2020

**IL DIRIGENTE**

**ROBUSCHI ROSARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CARLOFORTE**

Provincia del Sud Sardegna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 839 / 2020

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (NUOVA I.M.U. 2020) APPROVAZIONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 11/05/2020

**IL DIRIGENTE**

**ROBUSCHI ROSARIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)